

RESPONSABILITA' DEL CSE SULLA COERENZA TRA PSC E POS

Sentenza Corte di Cassazione n. 19425/2025

La Cassazione richiama gli obblighi del Coordinatore che non può limitarsi alla vigilanza formale, ma deve garantire l'adeguatezza dei piani rispetto allo sviluppo del cantiere.

La sentenza n. 19425/2025 della Corte di Cassazione riguarda un grave infortunio mortale avvenuto durante le operazioni di smontaggio e trasporto di un impianto industriale. L'impresa aveva affidato l'intervento ad un'altra impresa, la quale aveva a sua volta subappaltato ad impresa terza il trasporto dei macchinari. I fatti si sono verificati mentre alcuni lavoratori stavano caricando su un rimorchio sezioni di un nastro trasportatore, utilizzando un carrello elevatore telescopico modificato con un gancio, che lo rendeva di fatto simile ad una gru. A causa di un errore nella rimozione delle catene d'imbracatura, il nastro si è sollevando in modo irregolare colpendo il lavoratore, morto in seguito per le gravi lesioni riportate.

*La Corte ha attribuito responsabilità al CSE per l'**omessa adeguata valutazione delle interferenze tra le imprese coinvolte e per la carenza del PSC**. Inoltre, è stato ritenuto responsabile l'**amministratore dell'impresa affidataria per non aver garantito la formazione idonea dei lavoratori e per non aver coordinato correttamente le attività affidate**.*

Il CSE ha sostenuto che il giorno dell'incidente non vi fossero interferenze tra imprese, poiché operava solo l'impresa affidataria e che l'attività svolta prevedeva correttamente l'uso del sollevatore telescopico. Ha, inoltre, contestato l'interpretazione del piano di sicurezza e il presunto travisamento delle dichiarazioni di un lavoratore. L'amministratore ha criticato l'attendibilità del rapporto ispettivo, unico elemento probatorio e ha affermato che la scelta del mezzo di sollevamento era legata al peso dei componenti. Ha, inoltre, sostenuto che il lavoratore incaricato era regolarmente formato all'uso del carrello telescopico secondo le normative vigenti.

*La Corte di Cassazione ha **respinto entrambi i ricorsi**.*

*Per l'amministratore, ha ritenuto irrilevanti le inesattezze nel rapporto ispettivo, evidenziando l'**ambiguità del POS dell'impresa affidataria** e l'**inadeguata formazione del lavoratore**, che utilizzava un mezzo assimilabile a una gru. Per il CSE, invece, la Corte ha ribadito gli obblighi del coordinatore, anche in caso di interferenze prevedibili. Ha rilevato l'**insufficienza del PSC** nel definire chiaramente le modalità operative e la presenza di una prassi consolidata di attività simultanea tra le imprese. Le contestazioni sul travisamento delle prove sono state giudicate prive di fondamento.*

*In conclusione, la Cassazione ha riaffermato il **ruolo sostanziale del coordinatore nel garantire l'effettiva coerenza e adeguatezza tra PSC e POS in relazione all'evoluzione reale dei lavori**.*